



### Decisione n. 24 del 31 luglio 2023

**OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - (202315894).**

#### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota trasmessa via pec il 26/06/2023 ed acquisita in pari data al protocollo n. 936, con la quale la Sig.ra (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito formatosi da parte del Comune di (OMISSIS) sulle proprie richieste di accesso del 30/04/2023 e 09/05/2023 volte ad ottenere la documentazione relativa alla Pressa-Cesoia (OMISSIS), installata dall'azienda (OMISSIS) srl in via (OMISSIS), al confine con la propria abitazione e in particolare:

- a) gli atti amministrativi per la valutazione di impatto ambientale eseguita su detto macchinario;
- b) gli atti autorizzativi allo svolgimento dell'attività da parte della citata azienda e i documenti a tal fine presentati dalla stessa;

**RITENUTO** di dover procedere in via preliminare, alla verifica dell' ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO** che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**RILEVATO** inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Comune di (OMISSIS);

**VISTA** la nota prot. n. 992 del 07/07/2023 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato la predetta Amministrazione a fornire le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta nel termine di 20 giorni;

**VISTA** la nota prot. 10085 del 26/07/2023 (acquisita al prot. n. 1118 del 27/07/2023) con la quale il Comune di (OMISSIS) ha comunicato di non aver dato immediato seguito alla richiesta di accesso "*per mero errore di archiviazione*";

**DATO ATTO** che nella suddetta nota – in riferimento alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) - si legge rispettivamente che:

- a) "*agli atti di questo (OMISSIS) nessuna documentazione in merito al nuovo macchinario risulta essere stata presentata fino alla data del 07/07/2023*";



Il Difensore Civico

*-“la ditta (OMISSIS) srl in data 07/07/2023 prot.9273 ha trasmesso la Relazione di impatto acustico a firma del tecnico P.I (OMISSIS) (datata 29/03/2023) relativa alla valutazione delle emissioni sonore immesse nell’ambiente circostante dal sito produttivo localizzato nel Comune di (OMISSIS), ove ha luogo l’attività lavorativa, con il fine di verificare il rispetto dei limiti normativi vigenti”;*

*-“con nota prot.10013 del 25/07/2023 è stata notificata ai controinteressati la richiesta di accesso presentata dalla sig.ra (OMISSIS) in data 30/04/2023; trascorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 3, comma 2 del DPR 12.04.2006 n.184 verrà rilasciata alla sig.ra (OMISSIS) la documentazione successivamente trasmessa dalla ditta (OMISSIS) srl in data 07/07/2023 prot.9273”;*

- b)** *-“ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 la sostituzione del macchinario in questione si configura come modifica dell’attività o dell’impianto autorizzato con A.U.A. rilasciata da questo (OMISSIS) con provvedimento conclusivo n.12937 del 13/10/2016, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013 e dal DPR 160/2010”;*

*- “con nota prot.0315118/23 del 21/07/2023, assunta al protocollo dell’Ente al n.9840 in pari data, il Dipartimento (OMISSIS) della Regione Abruzzo ha comunicato la presentazione da parte della ditta (OMISSIS) srl della richiesta di modifica non sostanziale all’AUA in proprio possesso rappresentando che l’impresa ha dichiarato che la modifica non riguarda alcuno dei titoli ricompresi nell’A.U.A., ma unicamente la sostituzione della Presso-cesoia (OMISSIS) con una Pressa-cesoia (OMISSIS)”;*

*-“con nota prot.10018 del 25/07/2023 è stata notificata alla ditta (OMISSIS) srl la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (art.7 e seguenti L. 241/90 e ss. mm. ed ii.) per l’emissione dell’ordinanza di sospensione d’utilizzo del macchinario Pressa-cesoia (OMISSIS) in assenza di modifica dell’AUA n.12937 del 13/10/2016 da presentarsi ai sensi dell’art.6 del DPR59/2013”;*

*-“trascorso il termine previsto dall’art.10 Legge 241/90 per la presentazione di memorie scritte e/o documento pertinente all’oggetto del procedimento attivato, si procederà all’emissione dell’Ordinanza di sospensione d’Utilizzo del macchinario Pressa-cesoia (OMISSIS) fino alla conclusione del procedimento di modifica non sostanziale dell’AUA avviato presso il Dipartimento (OMISSIS) della Regione Abruzzo, giusta comunicazione prot.0315118/23 del 21/07/2023, assunta al protocollo dell’Ente al n.9840 in pari data”;*

**RILEVATO** che in detta nota, ancorché non si evidenzino ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta (se non quelle determinate dai relativi procedimenti amministrativi avviati tardivamente e a tutt’oggi ancora in corso), il Comune di (OMISSIS) sembrerebbe far ricorso al potere di differimento di cui all’art. 24 della legge 241/90;

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene alla documentazione di cui alla **lett. a)**:

- la notifica al controinteressato è intervenuta in data 25/07/2023 ovvero successivamente alla formazione del silenzio dell’amministrazione che, si rammenta,



assume valore di rifiuto secondo quanto espressamente previsto dall'art. 25, comma 4 della legge 241/1990;

- in relazione alle ipotesi di silenzio significativo, la dottrina considera illegittima l'adozione da parte della pubblica amministrazione di un provvedimento esplicito tardivo, adottato dopo il silenzio, affermando che il potere di cui la PA è titolare, si consuma con la formazione del silenzio, fatta salva la facoltà di agire in autotutela ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 21 nonies L. 241/1990;

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene alla documentazione di cui alla **lett. b)**:

- gli atti autorizzativi di cui è stata richiesta l'ostensione sono oggetto di procedimento di "modifica non sostanziale" avviato in data 21/07/2023 - ovvero successivamente alla formazione del silenzio dell'amministrazione - e che il medesimo procedimento risulta ancora in atto alla data della presente decisione;
- che le amministrazioni hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti amministrativi laddove ne sussistano le ragioni (riservatezza, non compromissione dell'azione amministrativa, etc.) e che, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali formati nel vigore della legge 241/1990 e del D.P.R. 184/2006, tale differimento non può essere *sine die*, dovendosi indicare il termine a partire dal quale i documenti diverranno accessibili;

**ATTESO** che il procedimento di riesame del denegato accesso è stato avviato su istanza dell'interessato in data 26/06/2023 e che il Difensore Civico deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni, fatta salva la sospensione dei termini fissati dalla legge per la richiesta dei motivi ostativi;

**ATTESO** altresì che, qualora voglia discostarsi dalla decisione del Difensore Civico, è facoltà dell'Amministrazione assumere un provvedimento confermativo motivato del diniego/differimento entro trenta giorni dal ricevimento della stessa;

**CONSIDERATO** che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;

**RICHIAMATA** la normativa vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 25 della legge 241/1990 recante "*Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi*";

**RITENUTO CHE**, per quanto sopra esplicitato, sussistono in capo all'istante i presupposti giuridici e l'interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione della documentazione oggetto di accesso;

***Tutto ciò premesso***

**DECIDE**



- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato dalla Sig.ra (OMISSIS), volto ad ottenere copia della documentazione di cui alle lettere **a)** e **b)** come meglio specificato in premessa, è rispettivamente:
  - a) **ACCOLTA con decorrenza immediata**, nulla rilevando le motivazioni al differimento addotte dall'Amministrazione, la quale ha provveduto alla notifica ai controinteressati tardivamente e comunque oltre i termini di formazione del silenzio-rifiuto;
  - b) **ACCOLTA** relativamente al fascicolo di cui alla AUA n.12937 del 13/10/2016, evidenziando che i documenti ad oggi non formati saranno messi a disposizione dell'istante alla conclusione del procedimento il cui termine deve essere indicato dall'Amministrazione che ha disposto il differimento, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali formati nel vigore della legge 241/1990 e del D.P.R. 184/2006;
- resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di assumere un provvedimento confermativo motivato del diniego/differimento entro trenta giorni dal ricevimento dalla presente decisione;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale  
(**Avv. Giandonato Morra**)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.